SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

(22ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » **(1702) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 207

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Carboni, Ceschi, Fenoaltea, Ferretti, Greco, Jannuzzi, Lussu, Medici, Messeri, Micara, Pastore e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Scoccimarro è sostituito dal senatore Scappini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Storchi.

F E N O A L T E A, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri » (1702)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri è stata sospesa la votazione degli ultimi due articoli, poichè era ancora in corso, presso la Commissione finanze e tesoro, la discussione del provvedimento relativo alla copertura finanziaria.

Faccio rilevare al senatore Fenoaltea, che più volte si è preoccupato di questo problema con grande acume e precisione, che lo spirito e la lettera dell'articolo 81 della Costituzione non sono tanto intesi a far sì che vi sia una eguaglianza numerica tra le entrate previste, e che nessuno può stabilire, e le uscite, che possono invece essere facilmente determinate, tanto più che una vecchia tradizione, che del resto è stata

accolta dalla scienza finanziaria, afferma che talvolta è proprio non ponendo nuove imposte che si determinano nuove entrate.

Nel periodo abbastanza lungo nel quale ho avuto l'onore di servire il mio Paese come Ministro del tesoro, sono sempre stato contrario a nuove imposte ed ho visto che il risultato era veramente copioso, tanto che il compianto senatore Zoli ed io abbiamo potuto predisporre una nota di variazione di 160 miliardi di lire in corrispondenza ad un aumento di entrate molto maggiore, derivante soltanto dal fervore di iniziative che la sicurezza fiscale e la stabilità della moneta avevano procurato.

Ciò premesso, constatato che stamane la 5ª Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge di copertura, passiamo all'esame ed alla votazione degli ultimi due articoli del disegno di legge.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350 milioni, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Do ora lettura del disegno di legge nel testo risultante dall'effettuato coordinamento:

Art. 1.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella I.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai Consiglieri di I classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

Art. 2.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle II, III, IV e V.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VI a XIII.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XIV.

Art. 4.

L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per

la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a " distinto " nel precedente triennio e a " buono " nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Le promozioni alla qualifica di Consigliere per l'emigrazione di II classe, di Consigliere commerciale di II classe, di Consigliere per l'Oriente di II classe e di Consigliere per la stampa di II classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui ai precedenti commi, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Art. 5.

Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei Cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Cancelliere capo, equiparata a quella di Segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli Assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di Assistente commerciale capo e di Assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di Segretario capo e a quella di Segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. È applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

È istituito il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella X.

Sono soppressi i posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali, di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e gli impiegati collocati in tali posti sono inquadrati nella qualifica di Assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma, per quanto occorra in soprannumero in attesa di graduale riassorbimento.

Art. 7.

Il Direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Sopraintendente all'Archivio storico ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Sono istituite due cariche speciali di Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette cariche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il Bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

E istituita la carica speciale di Vice Bibliotecario. A detta carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Sia la nomina ad Assistente del Soprintendente all'Archivio storico che quella a Vice Bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalita da stabilire con apposito regolamento.

Al Capo del Servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianita nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Il Capo della Tipografia riservata, carica di cui al regio decreto 6 giugno 1940. numero 644, assume la denominazione di « Direttore della Tipografia riservata » e alla carica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Art. 8.

È istituita la carica speciale di Assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale carica è conferita ad un impiegato appartenente alla carriera del personale ausiliario scelto mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla carica medesima.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per il numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli Assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341 e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

Art. 10.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di Commissario amministrativo di II e III classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformita di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei Cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di II classe;

Cancelliere aggiunto di I classe, per i posti di Commissario amministrativo di III classe.

Per gli impiegati della carriera dei Cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

Art. 11.

Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite s'intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei Cancellieri e di quella degli Assistenti commerciali con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio e, a giudizio di apposita Commissione, siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni proprie di detta carriera sulla base della qualità del servizio prestato e degli incarichi svolti.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma, nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei Cancellieri istituito con lo stesso decreto presidenziale sopracitato, o nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali di cui all'articolo 6 della presente legge.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni previste dai precedenti commi, nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei Cancellieri e in quello aggiunto corrispondente alla carriera degli Assistenti commerciali.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dai precedenti commi devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di I classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente universitario di materie contabili e da due funzionari del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a Primo Segretario di Legazione od equiparata. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo Segretario di Legazione.

Art. 13.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta.

In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.

Art. 14.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, numero 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

PERSONALE AUSILIARIO

Funzione	Assegno mensile lordo
Usciere	L. 65.000

Art. 15.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro degli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Per la durata di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alla carriera direttiva per i servizi amministrativi nonchè alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

Art. 17.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350 milioni, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA I

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N dei posti
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe	1
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	6
		7

TABELLA II

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per l'emigrazione	3

TABELLA III

CARRIERA COMMERCIALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N dei posti
900	Ministro Plenipotenziario Commerciale	5

TABELLA IV

CARRIERA PER L'ORIENTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per l'Oriente	2

TABELLA V

CARRIERA PER LA STAMPA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per la Stampa	1

TABELLA VI

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario Amministrativo Capo	4
500	Commissario Amministrativo Superiore	6
402	Primo Commissario Amministrativo	9
325	Commissario Amministrativo di I classe	26
271	Commissario Amministrativo di II classe	
229	Commissario Amministrativo di III classe	
		45

TABELLA VII

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere Capo	14
402	Cancelliere Principale	34
325	Primo Cancelliere	48
271	Cancelliere	60
229	Cancelliere Aggiunto di I classe	90
202	Cancelliere Aggiunto di II classe	
		246

TABELLA VIII

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere Capo	2
402	Cancelliere Principale	7
325	Primo Cancelliere	9
271	Cancelliere	7
		25

TABELLA IX

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente Commerciale Capo	3
402	Assistente Commerciale Principale	8
325	Primo Assistente Commerciale	11
271	Assistente Commerciale	13
229	Assistente Commerciale Aggiunto di I classe	22
202	Assistente Commerciale Aggiunto di II classe	
		57

TABELLA X

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente Commerciale Capo	2
402	Assistente Commerciale Principale	3
325	Primo Assistente Commerciale	6
271	Assistente Commerciale	2
		13

TABELLA XI

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	20
271	Archivista Capo	50
229	Primo Archivista	110
202	Archivista	180
180	Applicato	400
157	Alunno d'ordine	
		760

TABELLA XII

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	2
271	Archivista Capo	4
229	Primo Archivista	14
202	Archivista	11
		31

TABELLA XIII

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso Capo e Commesso d'Ambasciata	6
173	Commesso	25
159	Usciere Capo	110
151 142	Usciere Inserviente	245
		386

TABELLA XIV

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
	Personale Direttivo	
670 500	Sopraintendente all'Archivio storico	1
325 271 229	Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico	2
670 500	Capo del Servizio crittografico	1
670 500	Direttore della Biblioteca	1
325 271 229	Vice Bibliotecario	1
	Personale di concetto	
500 402	Direttore della Tipografia riservata	1
	Personale esecutivo	
229	Assistente alla vigilanza	1

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 16,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari